

Allegato "B" all'atto Rep. 86.779 / Racc. 20.705

STATUTO FONDAZIONE "GIAN MARIA ODDI"

Articolo 1 Costituzione sede

E' costituita a seguito di trasformazione della società "Palazzo Oddo s.r.l. – Uninomiale", una fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Gian Maria Oddi" con sede in Albenga, di cui all'atto in data 20 dicembre 2011 a repertorio del Notaio Luciano Basso di Albenga, di seguito denominata "Fondazione".

La Fondazione ha durata indeterminata ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Liguria.

Articolo 2 Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

Il primo Fondatore è il Comune di Albenga.

Sono Fondatori successivi della Fondazione, previa approvazione del Consiglio di indirizzo, i soggetti pubblici che abbiano formulato richiesta di adesione, ovvero siano stati proposti dal primo Fondatore.

Sono Partecipanti della fondazione, previa approvazione del Consiglio di indirizzo, i soggetti pubblici o privati che contribuiscono alla progettazione e alla realizzazione dei programmi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.

Sono Sostenitori della Fondazione, previa approvazione del Consiglio di indirizzo, i soggetti pubblici o privati che contribuiscono allo svolgimento delle attività mediante l'erogazione di contributi finanziari in denaro annuali o pluriennali, la fornitura a titolo gratuito di attività, beni materiali o immateriali.

Articolo 3 Finalità e scopo della fondazione

La Fondazione, che non ha fine di lucro e non distribuisce utili, persegue fina-

lità di gestione, promozione, valorizzazione e sviluppo, anche tramite la collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, delle attività e delle strutture museali, teatrali, musicali, bibliotecarie e culturali in genere, nonché di conservazione e manutenzione dei beni culturali ricevuti o acquisiti.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio Albenganese.

Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati:

- a.) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni di cui sopra;
- b.) la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della città;
- c.) l'organizzazione di mostre, di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca sia italiane che straniere;
- d.) l'organizzazione di eventi, manifestazioni e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
- e.) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti ed organi competenti;
- f.) lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo culturale locale;
- g.) la ricerca di investimenti a carattere permanente sulla cultura nella sua

accezione più vasta che possa superare l'episodicità e la frammentarietà della sponsorizzazione occasionale;

h.) la collaborazione con il mondo della formazione e del lavoro al fine di potenziare le opportunità formative scolastiche e professionali;

i.) la promozione e lo sviluppo della cultura musicale anche attraverso l'organizzazione di attività formative.

Articolo 4 Attività della fondazione

La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità nel rigoroso rispetto dei vincoli imposti dal bilancio preventivo. Può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la fondazione può pertanto:

- stipulare con soggetti pubblici o privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, ad esempio, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui o finanziamenti, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o sotto qualunque altra forma giuridica (quali diritti reali di godimento) di immobili, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualsiasi altro titolo posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di edificazione, consolidamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- partecipare, anche in veste di soggetto autonomo, ad associazioni, fon-

dazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;

- fornire servizi amministrativi, logistici, organizzativi per manifestazioni di carattere culturale o turistico richiesti da soggetti terzi, pubblici o privati;
- erogare premi o borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività erogate dalla fondazione;
- organizzare l'offerta di beni e servizi anche multimediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della multimedialità in genere ad a quello degli articoli e accessori di pubblicità;
- svolgere ogni altra attività, anche commerciale, seppur in via marginale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario.

Articolo 5 Patrimonio della fondazione

Il patrimonio della Fondazione, destinato alla garanzia dei terzi e al perseguimento delle finalità proprie è costituito:

- Fondo di Dotazione composto, nella misura minima, da almeno Euro 50.000,00, di cui per il 30%, pari ad almeno Euro 15.000,00 nella forma di Fondo di garanzia indisponibile e vincolato.
- dal Fondo di Gestione composto dal patrimonio netto risultante dal bilancio di trasformazione della Palazzo Oddo s.r.l. e dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori, dai partecipanti o da altri a tale finalità;
- dai conferimenti successivi in proprietà o in uso di denaro o beni mo-

bili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, provenienti dai Fondatori o da altri partecipanti, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dai beni immobili, mobili e somme che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie, che con delibera del Consiglio di Amministrazione siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio.

Articolo 6 Entrate e fondo di gestione

Le entrate della Fondazione, finalizzate al fondo di gestione e per il funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, sono costituite da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio come definito al precedente Articolo 5;
- contributo ordinario annuale del Primo Fondatore;
- versamenti e contribuzioni dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
- contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio, ivi compresi i contributi provenienti da enti pubblici;
- ricavi delle attività, anche commerciali, principali, accessorie, strumentali e connesse, di cui al precedente Articolo 4.

Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell'esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi. In caso di investimento finanziario il Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione provvederà all'investimento del denaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

E' fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve

Articolo 7 Vigilanza

L'attività della Fondazione è sottoposta a Vigilanza ai sensi di legge.

Articolo 8 Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 Il Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Al momento della costituzione il Consiglio di indirizzo è composto:

- dal Sindaco del Comune di Albenga o suo delegato e,
- da due componenti nominati dal Sindaco di Albenga.

Successivamente faranno parte del Consiglio di indirizzo, oltre ai suddetti, un rappresentante per ogni Fondatore successivo al primo ed un rappresentante designato dall'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori.

Qualora il numero dei Fondatori successivi fosse superiore o uguale a due, il Primo Fondatore, Comune di Albenga, ha facoltà di nominare ulteriori propri rappresentanti al fine di mantenere analogo equilibrio di rappresentanza, ov-

vero la maggioranza all'interno del Consiglio.

I membri del Consiglio di indirizzo si rinnovano a seguito di rinnovo dell'Organo che li ha designati.

La carica di membro del Consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione ed è svolta a titolo gratuito.

Il Consiglio di indirizzo ha il compito di:

- approvare il Documento programmatico Annuale e il Documento Programmatico Pluriennale predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 19 e dell'Articolo 20 nell'ambito degli scopi e delle attività di cui rispettivamente all'Articolo 3 e all'Articolo 4;
- procedere all'ammissione di Nuovi Fondatori, Sostenitori e Partecipanti e stabilisce i criteri e le condizioni per la loro ammissione;
- propone i contributi necessari per l'attuazione dei programmi;
- nominare il Presidente della Fondazione scegliendo tra i consiglieri di amministrazione designati dal Comune di Albenga;
- nominare fino a due membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, fissandone il compenso, nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti tra i componenti del Collegio medesimo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio nella forma di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminare la relazione semestrale sull'attività della Fondazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie anche su pro-

posta del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Articolo 10 Convocazione e funzionamento del Consiglio di indirizzo

Le riunioni del Consiglio di indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi a ciascun componente del Consiglio di indirizzo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che deve svolgersi ad almeno ventiquattrore di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire alla seduta, ciascun membro può delegare altro membro appartenente allo stesso Consiglio di indirizzo con una

massimo di una delega per ciascun membro.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

Il Presidente della Fondazione presiede la seduta del Consiglio di indirizzo senza diritto di voto; in assenza del presidente il Collegio dei Fondatori elegge un membro a svolgere le funzioni di presidente per il corso della seduta.

Gli altri componenti del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo senza diritto di voto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, nominato dal presidente, anche tra i membri del Consiglio di indirizzo stesso, redatto ai sensi di legge.

Articolo 11 Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Nella sua configurazione minima è costituito da tre membri nominati dal Comune di Albenga.

Il Consiglio di amministrazione nella sua configurazione ordinaria è costituito da:

- tre rappresentanti nominati dal Comune di Albenga;

- fino a due membri nominati dal Consiglio di indirizzo.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione coincide con quella del mandato del Sindaco del comune di Albenga; conseguentemente tutti i membri, anche se nominati in periodi diversi, decadranno alla scadenza del mandato medesimo, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando gli organi di competenza non provvederanno alla nuova nomina e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Articolo 12 Attribuzioni e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare provvede a:

- predisporre il Bilancio di Previsione e il bilancio d'esercizio nella forma di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- predisporre il Documento Programmatico Annuale ai sensi dell'Articolo 19 e il Documento Programmatico Pluriennale ai sensi dell'Articolo 20;
- predisporre la relazione semestrale sull'attività della Fondazione da sottoporre all'esame del Consiglio di indirizzo;
- proporre al Consiglio di indirizzo in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- deliberare la dotazione organica e tutti i regolamenti interni di funzionamento;
- promuovere azioni nanti gli organi giurisdizionali ed adotta le deliberazioni necessarie per promuovere arbitrati;
- nomina e revoca il Comitato Tecnico Scientifico;
- può nominare e revocare il Direttore della Fondazione determinando-

ne compenso e durata dell'incarico.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica così come prescritto al precedente Articolo 11 , per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione; si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali è prevista una maggioranza diversa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di indirizzo a maggioranza dei componenti tra i membri nominati dal Comune di Albenga.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione. Spetta in particolare al Presidente il compito di:

- promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività fina-

lizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;

- curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di indirizzo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento della Fondazione;

- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima riunione utile.

- Compete altresì al Presidente vigilare sul regolare andamento della gestione.

- Può nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, stabilendone l'ordine del giorno.

Il Presidente convoca e presiede senza diritto di voto l'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, Consigliere più anziano di età tra quelli nominati.

Articolo 14 L'assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori

L'assemblea è costituita dai Partecipanti e dai Sostenitori della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti e Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delineare, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea dei Partecipanti e Sostenitori nomina un membro del Consiglio di indirizzo.

Si riunisce di norma due volte nell'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla.

L'Assemblea è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione, che provvede alla sua convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto, l'Assemblea delibera a maggioranza.

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori può riunirsi con gli altri organi della Fondazione se ritenuto opportuno dal Consiglio di indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso ha luogo l'Assemblea Plenaria quale momento di confronto, di analisi e di proposizione.

Articolo 15 Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è Costituito dal Presidente della Fondazione e da altri membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ambito culturale.

Il Comitato ed i singoli componenti, su richiesta del Presidente e del Consi-

glio di Amministrazione svolgono attività di alta consulenza formulando proposte e fornendo indicazioni e pareri in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione per quanto attiene allo specifico ambito tecnico – scientifico.

Il Comitato Tecnico–scientifico si riunisce almeno una volta nell’anno, su convocazione del Presidente.

Articolo 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di indirizzo, che nomina altresì il Presidente e dura in carica 3 anni.

I membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I membri del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

Il Collegio dei Revisori informa direttamente il Comune di Albenga e gli altri eventuali Fondatori successivi, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della Fondazione.

Articolo 17 Esercizio e Bilancio

L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico, annuale e pluriennale predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine di ogni esercizio, di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e da ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 18 Documento Programmatico Annuale

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgere nell'esercizio successivo. Tale documento è approvato dal Consiglio di indirizzo entro il 31 dicembre successivo.

Articolo 19 Documento Programmatico Pluriennale

Il documento programmatico pluriennale è il documento cui deve attenersi il Presidente e che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione, il programma di intervento precisando obiettivi, priorità e strategie da perseguire in coerenza con gli indirizzi e le linee di politica culturale espressi dal Primo Fondatore e dagli eventuali Fondatori Successivi.

Il suddetto documento viene predisposto dal Consiglio di amministrazione entro 90 giorni dalla sua entrata in carica e successivamente approvato dal Consiglio di indirizzo.

Articolo 20 Scioglimento, estinzione e liquidazione

La Fondazione si scioglie:

- 1) per volontà del primo Fondatore;
- 2) per decisione del Consiglio di indirizzo, quando:
 - la Fondazione si trovi nell'impossibilità di perseguire il suo scopo;
 - si siano verificate perdite nel patrimonio di eccezionale gravità;
 - in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione i Fondatori nominano un liquidatore.

In caso di scioglimento ed estinzione il patrimonio ritorna a disposizione dei Fondatori in proporzione a quanto conferito, per il perseguimento di analoghi fini di interesse culturale, fermo restando che ove trattasi di patrimonio mobile e immobile assoggettato al regime giuridico dei beni culturali, questo tornerà a disposizione del soggetto conferente secondo i principi posti dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.

Articolo 21 Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Savona.

Articolo 22 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 23 Norma transitoria

A seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie, in particolare per quanto inerisce la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione, restano in carica gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione

stesso, che verrà integrato dai membri di competenza del Consiglio di indirizzo, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'organo.

Firmati: Carlo Basso

Luciano Basso Notaio